




Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione
economica
ex art.10 legge n.125/2013



Regione Umbria

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PROPOSTE E PACCHETTI TURISTICI

*Approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 3187 del 14/05/2015*

Art. 1 (Obiettivi e Finalità).

Art. 2 (Riferimenti Normativi)

Art. 3 (Risorse Finanziarie)

Art. 4 (Soggetti destinatari del bando e Tipologia di aggregazioni)

Art. 5 (Requisiti di ammissibilità)

Art. 6 (Caratteristiche delle proposte progettuali)

Art. 7 (Spese ammissibili)

Art. 8 (Regime di aiuto ed intensità dell'intervento finanziario).

Art. 9 (Modalità e termini di partecipazione)

Art. 10 (Istruttoria e valutazione delle proposte di progetti di aggregazione)

Art. 11 (Ammissione a finanziamento dei progetti di aggregazione)

Art. 12 (Divieto di cumulo)

Art. 13 (Operazioni straordinarie di impresa)

Art. 14 (Attuazione e rendicontazione dell'intervento agevolato)

Art. 15 (Modalità di erogazione del contributo)

Art. 16 (Varianti in corso d'opera)

Art. 17 (Obblighi per i beneficiari)

Art. 18 (Revoca e recupero somme erogate)

Art. 19 (Rispetto delle norme comunitarie)

Art. 20 (Informazioni sul procedimento amministrativo e tutele della privacy)

Art. 21 (Modulistica)

Art. 1.
(*Obiettivi e Finalità*).

1. Il presente Bando è finalizzato a promuovere e sostenere l'attività di commercializzazione in incoming verso l'Umbria attraverso l'aggregazione tra le imprese turistiche, al fine di conseguire una maggiore competitività dell'offerta turistico ricettiva dell'Umbria e la costituzione di una offerta turistica integrata e competitiva, con particolare riferimento alla sostenibilità e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Art. 2.
(*Riferimenti Normativi*)

Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- "Small Business Act for Europe" del 25 giugno 2008 che riconosce il ruolo centrale delle PMI nell'economia europea;

Regione Umbria

- l.r. 13/2013 "Testo unico in materia di turismo";
- d.g.r. 9 febbraio 2009 n. 155 "Progetto qualità";
- Documento triennale di indirizzo strategico 2014/2016;
- D.G.R. n. 369 del 27/03/2015 recante: PAR FAS – 2013 "Bando incoming 2015" Determinazioni e approvazione criteri.

Art. 3.
(*Risorse finanziarie*)

1. La dotazione finanziaria è pari a complessivi € 250.000,00 stanziati da Regione Umbria a valere sul bilancio Regionale 2015, sul cap. N9303 di competenza del Servizio Turismo e Promozione Integrata.
2. La Regione si riserva la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria disponibile a valere sul presente Bando.

Art. 4.
(*Soggetti destinatari del bando e Tipologie di Aggregazioni*)

Possono beneficiare dell'intervento finanziario le agenzie di viaggio e turismo, aderenti all'aggregazione che, alla data di pubblicazione del presente Bando, siano in possesso del prescritto titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e che risultino:

- a). Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) con mandato speciale con rappresentanza conferito al capogruppo contenente espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del D.lgs. 163/2006;
- b). raggruppamenti di PMI con forma giuridica di "contratto di rete" (ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e Legge 221/2012);

Le imprese non ancora costituite in aggregazione, devono allegare alla domanda di ammissione ai benefici del presente bando, la dichiarazione di cui all'allegato 3, con la quale si impegnano a costituirsi formalmente, nelle fattispecie previste nei punti a) e b) del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione nel BUR della graduatoria definitiva.

La mancata costituzione dell'aggregazione entro il termine di cui sopra comporta **la decadenza** dai benefici del Bando.

Art. 5.
(*Requisiti di ammissibilità*)

Alla data di pubblicazione del presente Bando tutte le imprese dell'aggregazione devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. appartenenza alla categoria di piccole e medie imprese con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

(GUUE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005);

2. avere sede principale in Umbria.

Alla data di pubblicazione del presente Bando tutte le imprese che partecipano, devono altresì possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- b) risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comunitaria e nel rispetto della definizione di PMI; non sono pertanto ammissibili nella stessa aggregazione, imprese che risultino tra di loro associate o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- c) essere attive al momento della presentazione della domanda e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF").

La mancanza o l'inosservanza di uno dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente articolo, comporta l'inammissibilità dell'impresa al finanziamento e conseguentemente dell'aggregazione di cui fa parte.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti per 5 anni dalla data di ultimazione dell'intervento finanziario concesso.

Requisiti di ammissibilità delle aggregazioni

L'aggregazione proponente il progetto deve essere costituita da un minimo di **5 agenzie di viaggio e turismo ammissibili**, di cui una è il capofila. Per "imprese ammissibili" si intendono imprese in possesso di tutti i requisiti/condizioni previsti dal presente bando per l'ammissibilità della domanda e la concessione/erogazione del contributo.

La stessa impresa può partecipare esclusivamente in una sola aggregazione.

Ogni aggregazione può presentare una sola domanda di partecipazione al bando.

La domanda di ammissione (Allegato 1) e la scheda tecnica (Allegato 2) devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capofila, o da suo delegato, pena l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

Tutte le imprese aderenti all'aggregazione devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato 3, pena l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

Il capofila

L'impresa capofila dell'aggregazione, deve obbligatoriamente essere "soggetto ammissibile al contributo", pena l'inammissibilità della domanda dell'intera aggregazione, e possedere e rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dal presente bando.

Spetta al capofila mantenere i rapporti con Regione Umbria. In particolare è compito del capofila:

- presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto dell'aggregazione;
- presentare le istanze di rendicontazione e tutta la documentazione che Regione Umbria riterrà opportuno richiedere all'aggregazione;
- comunicare a Regione Umbria, qualunque variazione intercorra nel corso della realizzazione del progetto approvato a seguito della pubblicazione nel BUR della graduatoria definitiva.

Modifiche dell'aggregazione e degli investimenti

Non possono essere presentate richieste di variazione all'aggregazione di imprese nel periodo intercorrente tra l'avvenuta presentazione della domanda a mezzo del sistema telematico di cui al successivo articolo 9, e la data di pubblicazione nel BUR della graduatoria definitiva.

E' ammissibile il subentro di nuove imprese in sostituzione di imprese beneficiarie di contributi, solo previa espressa autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale, fino a 90 giorni prima della conclusione del progetto.

In ogni caso deve essere garantito il mantenimento delle caratteristiche del progetto che ne hanno determinato la positiva valutazione ed il rispetto delle priorità eventualmente riconosciute.

Art. 6.

(Caratteristiche delle proposte progettuali)

Sono ammissibili proposte progettuali che prevedano spese ammissibili non inferiori ad € 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori ad € 80.000,00 (ottantamila) per ogni aggregazione.

I progetti, finalizzati ad una maggiore competitività dell'offerta turistico dell'Umbria e alla costituzione di una offerta turistica integrata, con particolare riferimento alla destagionalizzazione dei flussi turistici, devono prevedere:

- Programma di incoming turistico verso l'Umbria da regioni italiane e/o da paesi esteri, con particolare riferimento ai principali mercati individuati nei piani annuali di promozione turistica integrata;
- Attività ed azioni di promo-commercializzazione che utilizzino tecnologie di comunicazione emergenti, con particolare attenzione all'on-line;
- interventi diretti ad incrementare la competitività sul mercato delle imprese aggregate;
- la razionalizzazione dei costi di promo-commercializzazione;
- la creazione di proposte di viaggio e pacchetti turistici tematici e innovativi e la conseguente realizzazione di strumenti editoriali, fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile;
- la partecipazione a fiere, borse del settore, ad eccezione di quelle a cui è presente la Regione, l'organizzazione di educational tour, work shop, presentazioni e visite dirette;
- cronoprogramma finanziario che preveda l'attuazione del progetto in almeno tre fasi di realizzazione.

Tempistica di realizzazione dei progetti

I progetti dovranno essere realizzati entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione nel BUR della graduatoria, approvata dal dirigente del Servizio Turismo e promozione integrata.

Il mancato rispetto dei termini di realizzazione e di spesa del cronoprogramma finanziario comporterà la revoca del contributo concesso ed il recupero delle eventuali anticipazioni erogate, maggiorate degli interessi legali.

Non sono ammissibili proroghe alla realizzazione dei progetti e alla conseguente rendicontazione delle spese.

Art. 7.

(Spese ammissibili).

1. La proposta progettuale dell'aggregazione per la quale si richiede il contributo deve prevedere spese (sostenute in quota parte dai singoli partecipanti all'aggregazione), decorrenti dalla data successiva alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) costi per la promozione, comunicazione, marketing e pubblicità legati al progetto;
 - b) costi per la partecipazione a fiere, borse del settore, ad eccezione di quelle a cui è presente la Regione, l'organizzazione di educational tour e work shop, presentazioni e visite dirette come di seguito elencato:
 - costo dell'area e dell'allestimento, in caso di fiere, mostre e borse; della sede e degli allestimenti, in caso di workshop, presentazioni e visite dirette;
 - spese relative all'organizzazione quali: inviti, segreteria, ecc.;
 - spese di viaggio, al massimo per due persone, attestate dai relativi documenti (escluso taxi, autonoleggi e auto private) emessi dai due giorni precedenti ai due giorni successivi allo svolgimento della manifestazione;
 - spese di pernottamento, al massimo per due persone, documentate da fatture o ricevute fiscali - relative ai giorni di espletamento della manifestazione - emessi dai due giorni precedenti ai due giorni successivi allo svolgimento della manifestazione;
 - c) costi, per la presentazione di fidejussioni per ogni domanda di contributo, nella misura massima del 2% a valere sugli importi garantiti;

- d) spese notarili sostenute per la costituzione delle aggregazioni di nuova costituzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa ammissibile di €. 2.000,00 (duemila) per ogni progetto approvato;
- e) spese relative alla organizzazione e gestione del programma nella misura massima del 20% della spesa ammissibile;

I materiali prodotti su qualsiasi supporto devono essere realizzati in conformità alla linea di immagine regionale.

2. Non sono ammissibili le consulenze ordinarie, legali, contabili, fiscali, e simili, con la sola eccezione di quelle specificamente relative ad approfondimenti di tali aspetti in relazione alle aggregazioni di imprese, Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate dalla data successiva alla presentazione della domanda e sostenute entro e non oltre 15 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR della graduatoria definitiva approvata dalla Regione Umbria.
3. I costi ammissibili si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. Per i soggetti che non possono detrarre, compensare, o recuperare l'IVA, la stessa sarà considerata spesa ammissibile.
4. Sono in ogni caso **escluse** spese:
 - amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento dei soggetti beneficiari;
 - per adeguamento ad obblighi di legge;
 - effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 - i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore (es. permuta);
 - qualsiasi forma di auto fatturazione;
 - pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.

Le spese ammesse a contributo sono al netto dell' I.V.A. se recuperabile.

Art. 8.

(Regime di aiuto ed intensità dell'intervento finanziario).

8.1. Intervento finanziario e regime "de minimis"

Il contributo per singolo progetto di aggregazione è fissato nella misura del 70% delle spese ammesse e non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad € 35.000,00 (trentacinquemila) e non superiore ad € 56.000,00 (cinquantaseimila).

Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal nuovo regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24/12/2013 e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti "de minimis".

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessa ad una "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le imprese beneficiarie devono sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari sopra descritti, nonché che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

Art. 9.

(Modalità e termini di partecipazione).

9.1. Presentazione delle domande

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa capofila dovrà disporre:
 - dell'accreditamento sul sistema FED Umbria effettuabile seguendo la procedura on-line riportata nell'Allegato (A);
 - una marca da bollo da € 16,00;
 - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;

- del certificato di firma digitale dell’impresa capofila, in corso di validità;

2. ogni impresa partecipante dovrà disporre del certificato di firma digitale, in corso di validità.
3. La compilazione della domanda in bollo (All. 1) secondo le vigenti disposizioni di legge, la relativa scheda tecnica (All. 2), Dichiarazioni (All. 3), nonché l’upload degli allegati richiesti, potranno essere compilati ed inviate telematicamente utilizzando esclusivamente il servizio on line collegando all’indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it> a partire dalle **ore 9,00 del 2 luglio 2015 e entro le ore 12,00 del 20 luglio 2015**.
4. La trasmissione dei suddetti allegati e di quelli di cui al successivo punto 9.2., così uploadati dovrà essere effettuata, pena la non ricevibilità della domanda, entro le **ore 12:00 del 20 luglio 2015** giorno di chiusura del bando. A tal fine farà fede la data e l’ora della trasmissione telematica.
5. Le domande di contributo inviate oltre tale termine non saranno considerate ricevibili.
6. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste dal presente articolo.
Non saranno, pertanto, ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc.).
7. In relazione all’apposizione della marca da bollo ai fini degli adempimenti fiscali previsti, il soggetto richiedente il contributo dovrà inserire il numero seriale della marca da bollo sul sistema telematico e dovrà conservare l’originale cartaceo della richiesta di ammissione inviata alla Regione Umbria con apposta la marca da bollo di € 16,00, annullata. L’originale cartaceo della richiesta di ammissione sulla quale è stata apposta la marca da bollo dovrà essere conservato dal soggetto richiedente il contributo, indipendentemente dall’ammissione al contributo stesso, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibita a richiesta della Regione Umbria o delle autorità preposte.
8. Costituisce causa di esclusione:
 - a. la redazione della documentazione di ammissione alle agevolazioni con modalità diverse dalla compilazione sul sistema telematico di cui al presente articolo;
 - b. la mancata apposizione sulla domanda di ammissione alle agevolazioni e sulla scheda tecnica della firma digitale da parte del capofila e la mancata apposizione della firma digitale da parte di tutte le imprese partecipanti sulle proprie dichiarazioni;
 - c. la mancata trasmissione tramite sistema telematico, della richiesta di ammissione, della scheda tecnica e delle dichiarazioni firmate digitalmente;
 - d. la trasmissione della documentazione di ammissione con modalità diverse da quelle sopra indicate;
9. Eventuali integrazioni potranno essere richieste dal Servizio regionale competente tramite PEC e le relative informazioni dovranno essere inviate a cura dell’impresa capofila nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
10. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà: o l’esclusione della relativa domanda dai benefici, qualora le informazioni richieste siano essenziali ai fini dell’ammissibilità della stessa; o il riconoscimento in automatico della soglia minima di spesa, qualora le informazioni medesime siano funzionali alla determinazione del livello di complessità.

9.2. Allegati alla domanda di partecipazione

A cura del capofila, la domanda in bollo (All. 1) secondo le vigenti disposizioni di legge, la relativa scheda tecnica (All. 2), Dichiarazioni (All. 3) devono essere corredate dei seguenti allegati, anch’essi caricati elettronicamente sul sistema telematico di cui al presente articolo:

- a. copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità dei legali rappresentanti (o altre persone delegate a rappresentare) di tutti i soggetti indicati nella domanda di partecipazione (da allegare in file .pdf);
- b. copia dell’eventuale procura conferita ai sensi di legge per la sottoscrizione in caso di soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante (allegata in file .pdf);

Art. 10.

(Istruttoria e valutazione delle proposte di progetti di aggregazione).

L’istruttoria delle richieste pervenute sarà effettuata dal Servizio Turismo e Promozione integrata a far data dalla chiusura del bando ed entro i termini di cui al successivo art. 20.

La valutazione sarà effettuata dal Servizio Turismo e promozione integrata e dal Servizio Programmazione negoziata e politica di coesione.

10.1. Fase Istruttoria

Al fine dell'ammissione alla successiva fase di valutazione sarà verificata la documentazione trasmessa e la sua completezza, nonché il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la partecipazione al bando.

Nella fase di istruttoria, il Servizio Turismo e Promozione integrata potrà chiedere l'integrazione della documentazione mancante o incompleta al capofila, che sarà tenuto a fornire quanto richiesto entro il termine di 10 gg naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, **a pena di inammissibilità della domanda.**

10.2. Fase di Valutazione e criteri di Valutazione

L'esame delle domande ammesse alla valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

| Criterio | Sottocriterio | Punteggio (fino a) |
|--|---|--------------------|
| 1. Qualità e innovatività dei contenuti della proposta progettuale <i>(max 50 punti)</i> | 1.a - Identificazione degli obiettivi della proposta di aggregazione. | 8 |
| | 1.b - Innovatività dei contenuti e dei servizi offerti rispetto agli obiettivi dell'intervento. | 8 |
| | 1.c – Qualità e quantità dei servizi offerti | 8 |
| | 1.d – Relazioni formali costituite con imprese e/o funzionali alla creazione del prodotto | 8 |
| | 1.e – Programma delle attività di incoming | 6 |
| | 1.f – Completezza del pacchetto turistico integrato | 4 |
| | 1.g – Utilizzo tecniche on line | 8 |
| 2. Qualità dell'aggregazione <i>(max 30 punti)</i> | 2.a – curriculum Vitae dei direttori delle agenzie aggregate. | 4 |
| | 2.b – volume di affari riferito alla attività di incoming degli ultimi tre anni (2014 – 2013 – 2012) delle singole agenzie: - nel mercato italiano diviso per regione; - nel mercato internazionale diviso per nazione. | 10 |
| | 2.c – numero dei componenti dell'aggregazione | 16 |
| | 3.a - Sinergie attivabili con altri strumenti di programmazione al fine di consolidare i prodotti tematici e territoriali esistenti. | 4 |
| 3. Impatto della proposta progettuale <i>(max 20 punti)</i> | 3.b - incremento della qualità dei servizi del pacchetto turistico integrato. | 4 |
| | 3.c - offerta di nuovi servizi al consumatore (baby parking, dog-sitter, etc.). | 4 |
| | 3.d - Efficientamento dei costi connessi alla gestione dei pacchetti e/o dei servizi resi o, più in generale, dei costi di gestione. | 4 |
| | 3.e – Coerenza con le strategie di marketing e di promozione regionali | 4 |
| | TOTALE | 100 |

Art. 11.

(Ammissione a finanziamento dei progetti di aggregazione)

1. Gli esiti della fase istruttoria e della fase di valutazione sono approvati dal Dirigente del Servizio Turismo e promozione integrata, mediante apposita determinazione dirigenziale.

2. La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
3. L'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati nel sito internet della Regione, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie;
4. L'esito della domanda di contributo è indicato alle imprese attraverso apposita comunicazione contenente le informazioni sul punteggio attribuito, sulla posizione in graduatoria e sulle motivazioni relative all'eventuale esclusione.
5. In caso di rinunce, economie e/o incremento della dotazione finanziaria del bando, sono sottoposte all'istruttoria formale e alla successiva fase di valutazione le ulteriori domande validamente presentate.

Art. 12
(Divieto di Cumulo)

1. L'agevolazione di cui al presente bando non è cumulabile con altre provvidenze comunitarie, nazionali o regionali richieste per lo stesso progetto ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. E' consentita la presentazione di domande riguardanti progetti per i quali sia stata presentata domanda a valere su altri strumenti di agevolazione, purché l'impresa si impegni formalmente a rinunciarvi qualora la domanda medesima sia ammessa alle agevolazioni di cui al presente Bando.

Art. 13
(Operazioni straordinarie di impresa)

1. Nel caso in cui un'impresa intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve avanzare una specifica istanza per il mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione alle sole spese ammesse del programma dalla stessa presentato.
2. Ai fini di cui sopra il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo deve fornire:

nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

 - copia registrata del contratto che evidenti compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo nonché l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui sopra assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
 - dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni della scheda tecnica del locatore e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:

 - dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni (fac-simile da richiedere al Servizio *Turismo e promozione integrata*) in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda;
 - dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e degli interventi oggetto di contributo (fac-simile da richiedere al Servizio *Turismo e promozione integrata*) in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda;
 - copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda.

In entrambi i casi verranno acquisite la visura camerale ed il certificato CCIAA con vigenza della nuova impresa destinataria del contributo.

Art. 14

(Attuazione e rendicontazione dell'intervento agevolato)

1. A seguito dell'ammissione a contributo l'impresa capofila dovrà confermare, nel termine massimo di **30 giorni** solari dalla data di ricezione della relativa comunicazione, mediante apposita dichiarazione, la volontà di attuare l'intervento agevolato.
2. L'intervento dovrà essere completato, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della graduatoria approvata dal dirigente del Servizio Turismo e promozione integrata.
3. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini si farà riferimento alla data dei titoli di spesa e dei relativi pagamenti.
4. Ai fini della rendicontazione finale dell'intervento dovrà essere presentata la seguente documentazione giustificativa:
 - a) La richiesta di erogazione saldo e la relativa documentazione rendicontativa, dovrà essere prodotta entro e non oltre i successivi 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
 - b) Per ciascuna delle categorie progettuali attivate dovranno essere realizzati tutti gli interventi previsti in domanda ed ammessi in valutazione, con le caratteristiche che hanno contribuito alla determinazione del livello di complessità e all'assegnazione della relativa soglia di spesa.
 - c) Fermo restando quanto sopra, da un punto di vista meramente finanziario, è consentita la rendicontazione di una spesa inferiore a quella ammessa purché almeno pari al 70% della spesa ammessa a contributo, sia della componente investimenti che della componente promozione con riferimento ai progetti di aggregazione.
 - d) Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dal successivo art.16.
 - e) Nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme a quello ammesso, lo stesso sarà sottoposto a valutazione al fine di accertare, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, la permanenza, per ciascuna categoria progettuale, dei requisiti tecnico-qualitativi minimi previsti dal Bando.
 - f) Qualora tale accertamento dia esito positivo si verificherà la complessità dell'intervento realizzato al fine di confermare, ovvero rideterminare in diminuzione, la relativa soglia massima di spesa ammissibile secondo quanto previsto dal Bando.
 - g) Non sarà in alcun caso possibile rendicontare spese relative a categorie progettuali diverse da quelle ammesse alle agevolazioni se non in caso di variante.

5. Documentazione amministrativo-contabile:

- a) richiesta erogazione del saldo;
- b) copia delle fatture relative al progetto realizzato;
- c) copia della documentazione giustificativa dei pagamenti relativi alle fatture di cui sopra rappresentata da bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento di pagamento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario con indicazione, nella causale, degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce (numero e data della fattura associata). Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti ovvero gli importi che risultino regolati attraverso cessione di beni usati o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore;
- d) schema riepilogativo dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione di vigenza;
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione in luogo della visura camerale.

6. Documentazione tecnica:

- a) relazione finale.

7. Le modalità di presentazione della rendicontazione finale di spesa, la modulistica da utilizzare, nonché ulteriori dettagli circa i contenuti dei documenti rendicontativi saranno approvati e resi disponibili in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi di cui ai commi precedenti.
8. Successivamente alla presentazione della richiesta di erogazione di saldo e della relativa documentazione rendicontativa, il Servizio regionale competente provvede all'esame della regolarità e completezza della documentazione presentata, nonché all'acquisizione di eventuale altra documentazione da Amministrazioni competenti. Qualora tale esame abbia esito positivo, l'impresa beneficiaria, previo appuntamento concordato con il Servizio competente, deve esibire, per la timbratura e l'annullamento dei titoli di spesa relativi, gli originali delle fatture già fornite in copia.

9. Successivamente a tali adempimenti e alla verifica in loco, il Servizio competente adotta il provvedimento di liquidazione.

Art. 15

(Modalità di erogazione del contributo).

1. Il contributo è liquidato nel modo seguente:
 - a) il cinquanta per cento (50%) dietro presentazione di richiesta di erogazione con la presentazione di garanzia fidejussoria, rilasciata da primarie compagnie di assicurazione, Istituti di credito regolarmente autorizzati a lavorare sul territorio Nazionale, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di durata non inferiore a ventiquattro mesi, in mancanza di autorizzazione allo svincolo da parte della Regione Umbria. Tale garanzia copre l'eventuale restituzione parziale o totale del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
 - b) il saldo del contributo concesso, previa presentazione della documentazione di cui al precedente art. 14 e della verifica in loco dal parte del Servizio Turismo e promozione integrata.
2. Qualora le spese documentate risultassero inferiori all'importo delle spese ammesse a contributo si procederà alla rideterminazione dell'aiuto concesso.
3. La riduzione di cui al comma precedente non modifica l'importo del 70% della spesa che è da intendersi calcolato sull'importo del contributo iniziale.
4. La richiesta di erogazione del primo 50% del contributo e del saldo dello stesso, deve essere effettuata esclusivamente utilizzando la modulistica di cui al successivo art. 22.
5. Al momento della liquidazione del saldo è disposto lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata relativa all' anticipo di cui al comma 1, lettere a), del presente articolo.

Art. 16

(Varianti in corso d'opera).

1. Qualunque modifica o variazione apportata all'intervento, che comunque non potrà incidere sostanzialmente sul progetto e sulla valutazione che allo stesso è stata attribuita, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione Umbria. A tal fine dovrà essere formulata apposita richiesta, da inviare al Servizio Turismo e Promozione Integrata - Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia, con acclusa una relazione dettagliata dalla quale emergano le ragioni tecniche economiche e di mercato relative alla richiesta di variazione.
2. L'ammissibilità delle spese oggetto di variazione è condizionata alla preventiva autorizzazione ed alla permanenza della coerenza progettuale posta alla base della valutazione iniziale e dei requisiti e dei punteggi assegnati per ciascuna delle tipologie attivate.
3. Non saranno in ogni caso ammissibili variazioni che incidano sostanzialmente sul progetto e sulla valutazione che allo stesso è stata attribuita.

Art. 17

(Obblighi per i beneficiari).

1. Le imprese richiedenti i benefici ovvero ammesse a contributo, oltre a tutto quanto già previsto, sono tenute a:
 - a. fornire tutte le informazioni che il competente Servizio dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese (DPR 445/2000), entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC.
Trascorso inutilmente il termine indicato, l'impresa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sarà dichiarata decaduta dai benefici;
 - b. conservare la documentazione mantenendo a disposizione dei vari soggetti deputati al controllo la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microscopie di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) - per i tre anni successivi al pagamento del saldo;
 - d. utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;

- e. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
- f. rispettare la clausola di stabilità prevista dall'art. 57 del Reg. CE 1083/2006 per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, ovvero di impegnarsi perché nei tre anni successivi al completamento dell'operazione a fronte della quale il contributo è stato concesso, l'operazione medesima non subisca modifiche sostanziali:
 - che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. I beni per i quali è stato concesso il contributo non potranno essere ceduti, alienati o distratti dall'uso produttivo in favore dell'impresa beneficiaria per un periodo non inferiore a tre anni dal momento in cui l'investimento è stato completato.
3. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo.
4. Alla data di presentazione della domanda di liquidazione del contributo, ovvero entro il termine ultimo fissato dal presente bando per la rendicontazione finale l'impresa deve:
 - trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo deliberato la liquidazione volontaria e non essendo sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale, né ad amministrazione controllata;
 - non essere sottoposta ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né ad accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
 - non essere impresa in difficoltà ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, art. 1, comma 7.
5. Qualora intendano rinunciare al contributo, i beneficiari dovranno darne immediata comunicazione al Servizio Turismo e promozione integrata della Regione Umbria.

Art. 18

(Revoca e recupero somme erogate).

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:concessione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente Art. 17.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccreditio alla Regione Umbria.

Art. 19

(Rispetto delle norme comunitarie).

1. I regimi di aiuto relativi al presente Bando, applicati ai sensi del Reg. CE 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 9 agosto 2008, sono stati istituiti con: Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (da rivedere al momento dell'uscita del bando)
2. Le informazioni in ordine agli aiuti di cui al presente bando sono state comunicate ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE per ciascuna categoria di aiuto compatibile con il mercato comune, adottato dalla Commissione Europea il 6 Agosto 2008, n. 800 del 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 9/08/2008.
3. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente bando di concorso entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Umbria, con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente bando.

Art. 20

(Informazioni sul procedimento amministrativo e tutele della privacy).

1. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria – Direzione Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali - Servizio *Turismo e promozione integrata - Sez. 2 - Via Mario Angeloni, n. 61 - 06124 Perugia* – indirizzo PEC: direzioneagricoltura.postacert.umbria.it.
2. Dirigente Responsabile del Servizio Antonella Tiranti, indirizzo e-mail atiranti@regione.umbria.it.
3. Responsabile del procedimento: Mauro Morosetti, indirizzo e-mail mmorosetti@regione.umbria.it.
Per richiesta informazioni: indirizzo e-mail mmorosetti@regione.umbria.it (specificare nell'oggetto Bando per il finanziamento di attività di organizzazione e commercializzazione di proposte e pacchetti turistici); per aspetti amministrativi: Luisa Moretti tel. 075-504.5875 e-mail lmoretti@regione.umbria.it; per aspetti tecnici: Marco Bocci tel. 075-504.5872 e-mail mbocci@regione.umbria.it.
4. Il procedimento amministrativo relativamente a ciascuna richiesta di ammissione presentata, sarà avviato il giorno successivo alla presentazione della stessa e seguirà le seguenti fasi:

| Fase | Termine avvio | Termine conclusione | Atto finale |
|--|--|---------------------|-----------------------------|
| Istruttoria formale domande pervenute | Giorno successivo alla presentazione tramite PEC | 90 | Scheda istruttoria formale |
| Valutazione del progetto | Fine fase precedente | 60 | Verbale |
| Adozione Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'esito istruttorio e valutativo | Fine fase precedente | 30 | Determinazione Dirigenziale |
| Comunicazione di ammissione a contributo | Fine fase precedente | 20 | Fine fase precedente |

| | | | |
|---|---|----|---|
| Esame documentazione rendicontativa | Presentazione documentazione rendicontativa | 60 | Check list controllo documentale |
| Adozione Determinazione Dirigenziale di erogazione del contributo | Fine fase precedente | 30 | Fine fase precedente 10 gg Determinazione |
| Erogazione contributo | Fine fase precedente | 20 | Emissione mandati di pagamento |

5. L'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione, in rispetto delle vigenti normativa nazionali e comunitarie.
6. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90, così come modificata ed integrata dalla Legge 15/05 e dalla Legge 80/05, viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria Servizio *Turismo e promozione integrata* – Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
7. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (*Allegato D*) i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.
8. Titolare del trattamento: Regione Umbria - Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio *Turismo e promozione integrata* Dott.ssa Antonella Tiranti. Responsabile esterno del trattamento, per le attività affidate in base ad apposita convenzione: WebRed SpA.

Art. 21

(Modulistica).

1. La modulistica relativa al presente bando è la seguente:

a) modulistica estraibile dopo la compilazione e l'invio telematico nel sistema on-line “Turismo incoming 2015”:

- *(Allegato 1)* - Domanda
- *(Allegato 2)* - Scheda tecnica
- *(Allegato 3)* - Dichiarazioni

b) modulistica consultabile:

- *Allegato A - Modalità inserimento telematico domanda;*
- *Allegato B* - Decreto MAP del 18 aprile 2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 concernente l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di PMI, così come individuati nella raccomandazione della Commissione (n. 2003/361/CE del 16 maggio 2003, GUUE n. 124 del 20 maggio 2003);
- *Allegato C* – Informativa DPCM 23 maggio 2007 “Condizioni e modalità di accesso ai benefici qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea”(Informativa Deggendorf);
- *Allegato D* - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003.